REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Sesta Penale

composta dai signori magistrati

Dott. Antonio S. Agrò presidente

Dott. Francesco Ippolito consigliere

Dott. Giacomo Paoloni consigliere

Dott. Carlo Citterio consigliere

Dott. Ercole Aprile consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso di XXXX XXXX avverso la sentenza in data 23/02/2012 della Corte di Appello di Milano [**omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge – annotazione sull'originale della sentenza**];

letti la sentenza impugnata e il ricorso;

udita in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;

udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. dott. Sante Spinaci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato XXXX XXXX avverso la sentenza resa il 20.12.2006 dal g.u.p. del Tribunale di Lodi, di cui ha ordinato l'esecuzione. Sentenza che, all'esito di giudizio abbreviato incondizionato, ha condannato il XXXX alla pena di anni due di reclusione per i reati, unificati da continuazione, di maltrattamenti, lesioni volontarie e minacce gravi in danno della moglie convivente.

Declaratoria di inammissibilità del gravame indotta – ai sensi degli artt. 581, lett. c), e 591, co. 1, lett. c), c.p.p. – dalla rilevata genericità delle doglianze espresse con l'atto di

appello, con cui il prevenuto si è limitato a invocare il proscioglimento dal reato di cui all'art. 572 c.p. per asserito difetto del requisito dell'abitualità delle condotte vessatorie attuate nei confronti della consorte e, in subordine, a sollecitare una riduzione della pena mediante la concessione delle attenuanti generiche. La Corte territoriale ha rimarcato la natura assertiva e autoreferenziale delle censure di merito del XXXX, non sostenute dall'indicazione di concrete ragioni giustificanti il gravame e prive di concreta correlazione critica tra i motivi posti a fondamento della decisione impugnata e gli assunti meramente congetturali esposti nell'appello. La responsabilità dell'imputato, precisa la sentenza, risulta congruamente provata per il reato di maltrattamenti dalle attendibili dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dalla testimonianza delle figlia maggiore della coppia, nonché dalla precedente condanna riportata da XXXX (sentenza Tribunale Lodi 1.2.2006) per analoghi contegni criminosi. Parimenti priva di ogni concretezza è, per la Corte ambrosiana, la doglianza relativa alla misura della pena, con cui si invoca la concessione delle attenuanti innominate soltanto in base all'asserito postumo "*perdono*" che XXXX avrebbe ricevuto dalla moglie persona offesa.

2.- La decisione della Corte di Appello è stata impugnata per cassazione dal difensore di XXXX XXXX, che deduce l'erronea applicazione degli artt. 581 e 591 c.p.p. in riferimento agli artt. 572 e 62 bis c.p. Illogicamente i giudici di secondo grado hanno ritenuto generici e non puntuali i motivi di appello che – *seppur "in modo succinto*" – affrontavano, da un lato, il problema della abitualità del reato di maltrattamenti ascritto all'imputo, difettandone i caratteri di riconoscibilità (essendosi in presenza di occasionali "*episodi di aggressività soprattutto verbale*"), problema che i giudici di appello non hanno inteso valutare, e – da un altro lato e in subordine – gli stessi giudici non si sono fatti carico della dichiarazione prodotta in giudizio con cui la moglie dell'imputato "*ha perdonato il marito*" per i fatti criminosi subiti ad opera sua. Evenienza, questa, ben idonea a riconoscere le attenuanti generiche in favore dell'appellante.

3.- Il ricorso proposto nell'interesse di XXXX va dichiarato inammissibile per genericità e infondatezza manifesta degli addotti motivi di impugnazione.

3.1.- Sul censurato vaglio di difetto di specificità dei motivi di appello è agevole osservare che la semplice lettura della sentenza del g.u.p. del Tribunale di Lodi, quanto all'esame del reato di cui all'art. 572 c.p. ascritto all'imputato, dei cui contegni di violenza e prevaricazione ai danni della moglie ha rimarcato ripetitività costanza temporale, e del pedissequo atto di gravame dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello rende palese la giuridica correttezza della decisione assunta in secondo grado ai sensi dell'art. 591 c.p.p., avuto riguardo alla effettiva genericità delle doglianze enunciate nell'appello in ordine all'asserita insussistenza del reato di maltrattamenti e alla connessa concessione delle attenuanti innominate. Alcun specifico argomento critico è, infatti, sviluppato in ordine alla motivazione decisoria articolata dalla sentenza di primo grado sulla piena prova del reato di cui all'art. 572 c.p. ed in ordine alle ragioni per cui l'imputato, sebbene perdonato dalla consorte, è stato ritenuto immeritevole delle attenuanti generiche (prolungata reiterazione dei fatti illeciti). Articolazione della sentenza cui l'appellante non ha contrapposto alcun concreto rilievo dimostrativo delle generiche censure esposte nell'appello.

3.2.- Ne discende che l'impugnata sentenza della Corte di Appello ha puntualmente esposto le cause della dichiarata inammissibilità del gravame in rapporto ai contenuti dello stesso, privi di reali profili di rilevanza e specificità rispetto alla motivazione dell'appellata sentenza del g.u.p. del Tribunale di Lodi.

E' appena il caso di osservare che i motivi costituiscono parte essenziale e inscindibile dell'impugnazione e, pur nella riconosciuta libertà della loro formulazione, debbono essere – ai sensi dell'art. 581, lett. c), c.p.p. - articolati in maniera specifica, indicando a pena di inammissibilità le ragioni di fatto e di diritto su cui si basano le censure, ragioni che nel caso dell'appello del XXXX sono state pretermesse. In mancanza di una siffatta indicazione viene meno l'obbligo del giudice di fornire una risposta alla questioni proposte, in quanto tale obbligo trova un intrinseco limite proprio nella genericità delle doglianze (v., da ultimo, Cass. Sez. 6, 3.3.2011, n. 21873, Puddu, rv. 250246; Cass. Sez. 6, 14.4.2011, n. 18081, P.G. in proc. Perrone, rv. 250248; Cass. Sez. 6, 23.6.2011, n. 27068, Spinelli, rv. 250449 "*È inammissibile, per genericità dei motivi, l'atto di appello che si limiti alla reiterata prospettazione di possibili ed astratte spiegazioni della condotta contestata all'imputato, soprattutto quando le stesse siano state esaurientemente esaminate ed in concreto escluse dal giudice di primo grado*").

A tali considerazioni non possono far velo i rilievi formulati nella memoria depositata dal difensore del ricorrente, con cui si ribadiscono i contenuti dell'originario atto di impugnazione.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo determinare in misura di euro 500,00 (cinquecento).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Roma, 22 novembre 2012

IL CONSIGLIERE ESTENORE – f.to Paoloni IL PRESIDENTE – f.to Agrò

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 NOV. 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO – f.to Scalia